



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2163

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. MASSIMO MAZZUOCOLO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 11296 del 24 marzo 1998 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Massimo Mazzuocolo, nato a Caserta (CE) il 17 luglio 1974;

VISTA la nota del 15 febbraio 2022 (prot. n. 11294 di pari data), con cui Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte irregolarità da parte del Sig. Massimo Mazzuocolo, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la successiva nota del 7 aprile 2022 (prot. n. 24560 di pari data), con cui Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti relativi all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 23 giugno 2022 (prot. n. 41920 di pari data), con cui anche Poste Italiane S.p.A. ha trasmesso elementi informativi relativi all'operato del consulente;

VISTA la nota del 31 agosto 2022 (prot. n. 55567/22), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Massimo Mazzuoccolo, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, in particolare, per aver:

- acquisito, anche temporaneamente, la disponibilità di somme di pertinenza del cliente o del potenziale cliente;
- comunicato all'intermediario informazioni non rispondenti al vero;

RILEVATO che, con note del 21 settembre 2022 (prot. n. 59759 di pari data) e del 28 settembre 2022 (prot. n. 61044 di pari data), è stata presentata nell'interesse del Sig. Massimo Mazzuoccolo istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 30 settembre 2022 (prot. nn. 61430 e 61438 di pari data), con cui l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute con nota del 6 ottobre 2022 (prot. n. 62952 del 7 ottobre 2022) nell'interesse del Sig. Massimo Mazzuoccolo;

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Massimo Mazzuoccolo, svolta in data 26 ottobre 2022 in accoglimento della richiesta formulata nelle citate memorie difensive del 6 ottobre 2022, riscontrata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative, dapprima, con nota dell'11 ottobre 2022 (prot. n. 63381 di pari data) e, a seguito di motivata istanza di differimento (prot. n. 63583 del 11 ottobre 2022), con successiva nota del 12 ottobre 2022 (prot. n. 63746 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 27 gennaio 2023 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. n. 6555/23) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti sopracitati e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate nell'interesse del Sig. Massimo Mazzuoccolo con nota del 21 febbraio 2023 (prot. n. 14920 del 22 febbraio 2023), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Massimo Mazzuoccolo le menzionate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 4 e 5 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di pertinenza del cliente o del potenziale cliente, nonché in caso di comunicazione all'intermediario di informazioni non rispondenti al vero;
- la sussistenza di un contesto operativo di completa opacità in cui si situano un episodio di acquisizione temporanea della disponibilità di somme di pertinenza di un potenziale cliente (di per sé integrante una violazione punibile con il massimo edittale) e l'ulteriore violazione consistente nella fornitura di false informazioni all'intermediario (anch'essa autonomamente punibile con la radiazione) con riferimento a un conto corrente acceso presso un Intermediario terzo, la cui effettiva esistenza è stata prolungatamente occultata alla propria mandante al fine di celare la condotta acquisitiva, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere del tutto l'affidabilità del consulente ad operare sul mercato;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Massimo Mazzuoccolo a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Massimo Mazzuoccolo, nato a Caserta (CE) il 17 luglio 1974, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d)*, del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF, fermo restando che, ai sensi dell'art. 152, comma 3, del Regolamento Intermediari, l'adozione di un provvedimento di radiazione determina l'istantanea cancellazione dall'Albo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 30 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Mauro Maria Marino